

e questo dubbio si può dirimere con la parola della persona tecnica, dell'uomo dell'arte, che il magistrato ha sempre il diritto di consultare o di ufficio o sulla istanza delle parti interessate.

Spero che queste osservazioni varranno a fare accettare il primo degli emendamenti presentati ed a cui aveva anche accennato l'onorevole Berenini. Quest'emendamento consiste nell'aggiungere, in fine del primo capoverso, le parole: « per citazione direttissima ».

Ma vi è un altro emendamento, che è suggerito dal modo nel quale è concepito l'articolo 1° nelle sue varie parti. Esaminiamolo brevemente. Nella prima parte di esso si sancisce che « non si può procedere al sequestro degli stampati... » ecc. Nella seconda si soggiunge che « è fatta eccezione per gli stampati od oggetti offensivi del buon costume ». E poscia nella terza parte si legge che « in ogni caso il giudice istruttore o il pubblico ministero potrà procedere al sequestro di tre copie od esemplari dello stampato od oggetto incriminato ».

Dunque, il sequestro è vietato, poi è permesso in certi casi, e poi, in ogni caso, il giudice istruttore può sequestrare tre copie. Votando l'articolo così formulato, non compiremmo davvero opera legislativa degna di ammirazione. Pertanto io, insieme cogli altri colleghi, propongo che alla ultima parte dello articolo formulato dalla Commissione sia sostituita quest'altra: « Nel caso contemplato dalla prima parte, però, il giudice istruttore o il pubblico ministero potrà far sequestrare tre esemplari dello stampato od oggetto incriminato, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto della stampa ». Ed infatti, se le tre copie siano state depositate, è inutile sequestrarle, e se invece non lo siano state, è giusto che siano sequestrate, poichè il magistrato ha bisogno del corpo del reato, su cui deve inquirere ed avviare la istruzione ed il relativo giudizio.

Per queste ragioni, confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare i due emendamenti, che ho brevemente illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Mi compiaccio molto che oggi si accetti l'abolizione del sequestro come la cosa più naturale del mondo. Vuol dire che le idee camminano. È la questione dell'uovo di Colombo! Basta che ad uno venga l'idea di presentare un disegno di legge

perchè tutti trovino che era una cosa quasi superflua e ad ogni modo accettabile da tutti.

Ma voglio richiamare l'attenzione della Camera sopra le ragioni, che suffragano l'emendamento presentato dal collega Di Stefano. Non posso disconoscere che la deroga, che si fa coll'articolo primo al principio fondamentale, per i reati contro il buon costume, non ha nessuna ragione di essere; perchè, ammessa l'illegittimità e l'inefficacia del sequestro preventivo, non so perchè, quando lo si abolisce per reati che intaccano quelli, che si chiamano i supremi e fondamentali diritti dell'ordine politico e sociale, si debba conservare per quelli che sono i diritti della pubblica decenza e del buon costume. Questa disposizione è presa da quella puritana Inghilterra, da quella puritanissima America, che sappiamo benissimo come in pratica non siano eccessivamente più morali di altre nazioni, che non hanno certi formalismi di moralità. Dunque per conto mio trovo che quest'eccezione non ha nessuna ragione di essere.

Ad ogni modo, se si vuole conservare questa eccezione (ed io proprio, senza fare una proposta concreta sarei lieto che il ministro vi rinunciassero) se si vuol conservarla, è necessario accettare un emendamento, che circondi questa specie di sequestro di una maggiore garanzia, per una ragione, che non fu detta, ma della quale molti colleghi credo abbiano avuto un documento grafico, quando di questa legge si cominciò a parlare. Succede qualche volta che si sequestrano giornali sotto apparenza di offesa al buon costume, unicamente perchè offendono, invece, secondo il procuratore generale, qualche cosa che ripugna ai suoi convincimenti politici.

Per esempio fu diffusa una interessantissima *planche* (la quale figurava in un giornale, che fu sequestrato, e non una sola volta) chè rappresentava un prete che abbracciava l'Italia: questa allegoria, forse di attualità, si ritenne che fosse un'offesa al buon costume. Evidentemente la decenza pubblica non si offendeva affatto da questa rappresentanza: poteva ritenersene offeso invece un altro sentimento.

Ora, poichè è anche possibile questa specie di frode alla volontà del legislatore, credo opportuno che per lo meno non si rinunci a che la disposizione sia circondata da quella garanzia, che viene dal procedimento per citazione direttissima. Qui non è in campo la questione della riforma della procedura;